

COMUNE DI CANNOBIO



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

REGOLAMENTO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

Indice

- Art. 1 – Contenuto del Regolamento
- Art. 2 – Istituzione della tassa
- Art. 3 – Servizio di nettezza urbana

TITOLO I

ELEMENTI DEL TRIBUTO

- Art. 4 – Presupposto della tassa
- Art. 5 – Soggetti Passivi
- Art. 6 – Locali tassabili
- Art. 7 – Aree scoperte tassabili
- Art. 8 – Esclusioni oggettive
- Art. 9 – Parti comuni dell'edificio

TITOLO II

LA TASSAZIONE E LA TARIFFAZIONE

- Art. 10 – Criteri di applicazione della tassa
- Art. 11 – Commisurazione della tassa
- Art. 12 – Gettito della tassa
- Art. 13 – Determinazione del costo del servizio
- Art. 14 – Determinazione delle tariffe
- Art. 15 – Classi di contribuenza
- Art. 16 – Servizi particolari – Mercato domenicale
- Art. 17 – Produttori rifiuti speciali
- Art. 18 – Denunce
- Art. 20 – Copertura delle esenzioni e agevolazioni
- Art. 21 – Riduzioni
- Art. 22 – Tassa giornaliera di smaltimento
- Art. 23 – Rimborsi

TITOLO III

GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

- Art. 24 – Funzionario responsabile
- Art. 25 – Mezzi di controllo ed accertamento
- Art. 26 – Accertamento, riscossione e contenzioso
- Art. 27 – Sanzioni
- Art. 28 – Norme transitorie

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 29 – Entrata in vigore
- Art. 30 – Abrogazioni
- Art. 31 – Legittimità del Regolamento
- Art. 32 – Norme di rinvio

ART. 1

CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento è adottato ai sensi ed agli effetti dell'art. 68 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

Integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla Legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

ART. 2

ISTITUZIONE DELLA TASSA

- 1) Il Comune, ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507, modificato dalla Legge 22.2.1994 n. 146, istituisce la tassa annuale per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
- 2) E' altresì istituita ai sensi dell'art. 77 del precitato D.Lgs. 507/93, la tassa di smaltimento da applicare in base alla tariffa giornaliera.
- 3) Ai sensi dell'art. 3 del DPR 915/82 ed agli effetti dell'art. 58 del D.Lgs. 507/93, il Comune esercita con diritto di privativa obbligatoriamente nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitativi, compresi i centri commerciali e produttivi integrati e nelle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi, le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni compresi quegli assimilati agli urbani ai fini dell'ordinario conferimento al servizio pubblico e della connessa applicazione della tassa, nelle varie fasi di raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento ammasso, deposito e scarica sul suolo e nel suolo, recupero e riciclo dei rifiuti urbani, a partire dai punti di conferimento riservati alle varie utenze secondo le modalità contenute nel Regolamento di servizio nettezza urbana, adottato ai sensi ed agli effetti dell'art. 8 del DPR 915/82.
- 4) Ai sensi del richiamato art. 8 del DPR 10 settembre 1982 n. 915 dette attività di pubblico interesse sono esplicate dal Comune mediante: Azienda Municipalizzata, Azienda Speciale, Consorzio, Impresa Privata.

ART. 3

SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

Il servizio di nettezza urbana è disciplinato dall'apposito regolamento adottato ai sensi di Legge.

Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa come per esempio: zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.

**TITOLO I
ELEMENTI DEL TRIBUTO**

ART. 4

PRESUPPOSTO DELLA TASSA

- 1) La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali e di aree scoperte, a qualsiasi destinazione o uso adibiti ove il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa.
- 2) Si considerano locali coperti tassabili, tutti quelli comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno.
- 3) La tassa è dovuta anche se il locale e le aree scoperte non sono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.
- 4) I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamento.
- 5) I locali e le aree scoperte a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredi, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

ART. 5

SOGGETTI PASSIVI

- 1) La tassa è dovuta da coloro che a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, uso, ecc.) occupano o detengono i locali o le aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, con vincolo solidale tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

- 2) Per le abitazioni la tassa è accertata nei confronti del capofamiglia, rimanendo, tuttavia, obbligati solidalmente al pagamento tutti i componenti del nucleo familiare, ivi compresi i conviventi.
- 3) Per gli esercizi pubblici ed i centri commerciali integrati la tassa è accertata nei confronti dei titolari, legali rappresentanti, ovvero dei gestori, nel caso di locazione, con vincolo solidale tra coloro che usano in comune i locali di cui trattasi.
- 4) Per gli enti, società ed associazioni aventi o no personalità giuridica, la tassa è accertata nei confronti dei loro legali rappresentanti tenuti al pagamento con vincolo solidale.
- 5) Per le multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore.
- 6) Il soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori.
- 7) Nelle situazioni di cui ai commi 5 e 6 restano fermi nei confronti degli occupanti o dei detentori gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 6

LOCALI TASSABILI

- 1) Sono in ogni caso tassabili per l'intera superficie utile:
 - a) I vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) le verande: le mansarde; le soffitte o sottotetti accessibili; le cantine; i ripostigli o depositi anche collocati nel seminterrato o nell'interrato del fabbricato; le lavanderie, le stierie; le tavernette o simili i locali utilizzati per sala giochi e simili; i locali delle dipendenze anche se interrate o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, depositi biciclette e motociclette, ecc.); locali caldaia, i locali comuni del condominio.
 - b) I vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professionali ed all'esercizio di arti e professioni; ad uffici commerciali, artigianali, industriali e simili; ad istituti di credito e di assicurazione e simili; agenzie; ad uffici di enti pubblici comprese le unità sanitarie locali e di servizi pubblici esercitati da privati; a studi fotografici; ed agenzie d'affari.

- c) I vani principali ed accessori adibiti a negozi, edicole, chioschi e botteghe artigiane; quelli destinati a servizi di igiene delle persone e domestici (alberghi diurni, istituti di igiene e bellezza, barbieri, manicure, parrucchieri, pedicure, lavanderie, stirerie, tintorie e servizi simili); i posteggi di biciclette, di motociclette, di autovetture, e di mezzi di trasporto in genere ubicati in locali coperti; i posteggi nei mercati coperti.
 - d) I vani principali ed accessori adibiti all'esercizio di albergo, pensione, affittacamere, alloggi ammobiliati, case della gioventù, ostelli, case di cura.
 - e) I vani principali ed accessori adibiti all'esercizio di ristorante, trattorie, pizzerie, locande, bar, caffè, pasticcerie, sale da tè, gelaterie o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza.
 - f) I vani principali ed accessori destinati a teatri, cinematografi, circoli di ritrovo, sale da ballo o da gioco e locali di divertimento e svago in genere, sale per convegni e simili.
 - g) I vani principali ed accessori degli istituti di ricovero, ospizi, caserme, case di pena, conventi, orfanotrofi, collegi, convitti e comunità in genere.
 - h) I vani principali ed accessori di asili, scuole pubbliche e private di ogni genere e grado, enti di perfezionamento culturale e formativo, oratori, mostre ed esposizioni, pinacoteche, musei e biblioteche.
 - i) I vani principali ed accessori adibiti ad attività sindacale, politica, artistica, religiosa, culturale, ricreativa, sportiva; di associazione d'arma, combattentistiche, patriottiche; di enti di patronato.
 - j) I vani principali ed accessori dei servizi di trasporto pubblico e privato.
 - k) I vani principali ed accessori di multiproprietà e centri commerciali integrati.
 - l) Tutte le aree coperte, le aree espositive, i capannoni, le tettoie e simili nonché le superfici calpestabili di locali a qualsiasi uso adibite o destinate.
- 2) Allorché nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione sia svolta in via permanente un'attività economica o professionale, la tassa dovuta per la superficie a tal fine utilizzata, è in base alla tariffa prevista per la categoria ricomprendente l'attività specifica, che è speciale rispetto alla tariffa applicata alle abitazioni civili.

ART. 7

AREE SCOPERTE TASSABILI

- 1) Si considerano aree scoperte tassabili :
 - a) Tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a parco gioco, a banchi di vendita, alle esposizioni nonché alle relative attività e servizi complementari connessi.

- b) Tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via.
- c) Le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dell'attività sportiva.
- d) Le superfici all'aperto finalizzate alla sosta degli automezzi e/o depositi di materiali, in relazione ad attività produttive industriali, agricole, (comprese le serre fisse autorizzate), artigianali, commerciali e di servizi.
- e) Le superfici all'aperto di enti pubblici comprese le unità sanitarie locali, delle associazioni culturali – politiche – sportive – ricreative anche a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti di patronato, delle stazioni di qualsiasi genere, finalizzate alla sosta del pubblico senza nessuna esclusione.
- f) Le superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per l'attività di spettacolo o ricreative sia per la sosta del pubblico interessato a prenderne parte e/o assistervi.
- g) Qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di produrre rifiuti.

ART. 8

ESCLUSIONI OGGETTIVE

- 1) Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti:
 - a) Per loro natura;
 - b) Perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno purché le circostanze che li rendono non soggetti alla tassa sono dichiarate nella denuncia originaria o di variazione e possono essere riscontrate in base ad elementi oggettivi rilevabili direttamente o da idonea documentazione.
- 2) Sono altresì oggettivamente escluse:
 - a) Soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a MT. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;

- b) La parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - c) Unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
 - d) Fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.
- 3) Sono altresì esclusi dalla tassa:
- a) I locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia di sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi dello Stato esteri;
 - b) I locali adibiti a sede del Comune, dei suoi uffici e dei servizi comunali.

ART. 9

PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO

- 1) Le superfici di uso comune del fabbricato (lastrici solari, scale, portoni d'ingresso, vestiboli, anditi, portici, lavanderie, stenditoi, garage senza boxes o parti comuni del garage con boxes; altre parti comuni) che possono produrre rifiuti sono dichiarate:
 - a) Da coloro che le occupano o le detengono in via esclusiva;
 - b) Per la quota di spettanza da coloro che non le occupano o detengono in via esclusiva: Tali superfici sono dichiarate, evidenziandole a parte, nella denuncia prodotta dal contribuente ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/93.
- 2) Per le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile, che possono produrre rifiuti, qualora la relativa superficie non risulti indicata dai soggetti passivi nella denuncia originaria o di variazione, la tassa è determinata aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi del condominio delle seguenti quote, in rapporto al numero dei condomini:
 - a) Del 6% per i condomini da 2 a 10 alloggi
 - b) Del 3% per i condomini oltre i 10 alloggi.
- 3) Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo. L'amministratore del condominio ed il

soggetto responsabile del pagamento di cui al precedente comma sono obbligati a presentare all'Ufficio Tributi del Comune entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

- 4) Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate per periodi transitori o comunque per periodi inferiori a sei mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

TITOLO II LA TASSAZIONE E LA TARIFFAZIONE

ART. 10

CRITERI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

- 1) La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2) L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione.
- 3) La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
- 4) Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta in misura pari al 40% della tariffa.
- 5) Per l'abitazione colonica e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivato il servizio è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione o al fabbricato.
- 6) La cessazione, nel corso dell'anno, della occupazione o detenzione dei locali e delle aree scoperte, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario del Comune, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia è presentata.
- 7) In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree scoperte ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

ART. 11

COMMISURAZIONE DELLA TASSA

- 1) La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani, producibili nei locali ed aree scoperte per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché al costo dello smaltimento.
- 2) L'unità di superficie imponibile è il metro quadrato.
- 3) Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a mq. 0,50 devono essere trascurate e quelle superiori a mq. 0,50 arrotondate ad un metro quadrato.
- 4) La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o pareti o sul perimetro interno delle aree scoperte al netto delle eventuali costruzioni che vi insistano.

ART. 12

GETTITO DELLA TASSA

- 1) Il gettito della tassa deve garantire la copertura del costo del servizio determinato con le modalità di cui all'art. 13, nel limite minimo del 50% e massimo del 100%.
- 2) Ai fini dell'osservanza degli indicati limiti minimo e massimo di copertura dei costi si fa riferimento ai dati del conto consuntivo dell'esercizio, definitivamente approvato dal Consiglio Comunale.
- 3) Il gettito complessivo della tassa è determinato:
 - a) Comprendendo l'entrata figurativa corrispondente all'importo delle esenzioni e agevolazioni di cui agli artt. 8 e 18 del presente Regolamento.
 - b) Con esclusione di eventuali addizionali a favore dello Stato o di altri Enti, delle annualità arretrate scritte a ruolo e degli interessi e penalità derivanti dalla attività di accertamento.

ART. 13

DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO

- 1) Il costo del servizio deve comprendere le spese inerenti e comunque gli oneri diretti ed indiretti. Sono compresi gli oneri di ammortamento degli impianti e delle attrezzature; gli oneri finanziari per gli investimenti effettuati e quelli dovuti nel caso di gestione del servizio da parte di azienda speciale, municipalizzata o consortile per il capitale di dotazione conferito dal Comune. Sono esclusi i costi generali sostenuti direttamente dal Comune per la gestione del tributo.

- 2) Dal costo del servizio sono esclusi per quota corrispondente i proventi derivanti dal recupero o dal riciclo dei rifiuti e quelli derivanti dalla produzione di energia o di materie prime secondarie, diminuite degli importi relativi alle agevolazioni della tassa riconosciuti agli utenti che favoriscono, anche attraverso un pretrattamento dei rifiuti, lo stesso recupero.

ART. 14

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

- 1) Per ogni categoria di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, le tariffe sono determinate, avuta presente la copertura del costo del servizio da garantire, moltiplicando il costo unitario per unità di superficie imponibile per uno o più coefficienti di produttività quantitativa o qualitativa dei rifiuti.
- 2) Le tariffe della tassa da applicare nell'anno successivo sono annualmente deliberate entro il termine stabilito dalla legge o comunque, ove antecedente, entro il termine per l'approvazione del Bilancio preventivo. In carenza di deliberazione nei termini si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.
- 3) Nella determinazione delle tariffe si deve tenere conto dell'eventuale eccedenza o deficienza di gettito accertata rispetto alla percentuale di copertura del costo del servizio nell'ultimo esercizio chiuso.

ART. 15

CLASSI DI CONTRIBUENZA

❖ **1ª CATEGORIA**

- abitazioni private,(sale, camere, cucine, anticamere, ripostigli, corridoi, bagni, cantine e solai, scale, etc.) le relative dipendenze (box auto, posti macchina coperti e scoperti), accessori e pertinenze.

❖ **2ª CATEGORIA**

- negozi alimentari, trattorie, ristoranti, bar, pizzerie, tavole calde, mense e simili, comprese occupazioni esterne (tavolini all'aperto. Ecc.), chioschi per la commercializzazione di bevande o altro di carattere alimentare.
- uffici pubblici e privati, studi professionali, poste e telegrafi, caserme ed annessi, stazioni di servizio trasporto pubblico, uffici in genere destinati ad attività commerciali, artigianali ed industriali, compresi quelli dell'intermediazione commerciale, agenzie d'affari, agenzie mobiliari ed immobiliari, pubblicitarie, automobilistiche, ecc.

- le aziende di credito ordinario, istituti di credito speciale ed assicurativi, imprese finanziarie e di gestione esattoriale.
- Tutti i vani principali ed accessori destinati a teatri, cinema, circoli, sale da ballo, discoteche comprensive anche delle sale all'aperto, sale giochi ed altri locali di divertimento.
- ❖ **3ª CATEGORIA**
 - negozi non alimentari, edicole, botteghe artigiane, ecc.
- ❖ **4ª CATEGORIA**
 - alberghi, pensione, residence, ospizi e ricoveri e privati per anziani, affittacamere e locali ammobiliati in genere.
 - Area coperta campeggi
- ❖ **5ª CATEGORIA**
 - mini e super mercati, empori e simili.
- ❖ **6ª CATEGORIA**
 - impianti sportivi coperti e scoperti, esclusa la parte in cui viene effettivamente svolto l'esercizio dell'attività sportiva.
- ❖ **7ª CATEGORIA**
 - aree all'aperto adibite a banchi di vendita alimentare è non a posteggio fisso.
- ❖ **8ª CATEGORIA**
 - stabilimenti industriali ed artigianali, distributori di carburante, cabine e centrali telefoniche ed elettriche.
- ❖ **9ª CATEGORIA**
 - aree scoperte campeggi e loro pertinenze
- ❖ **10ª CATEGORIA**
 - aree scoperte attività commerciali e locali esclusivamente adibiti all'esposizione.
- ❖ **11ª CATEGORIA**
 - locali ed aree di produzione rifiuti speciali.
- ❖ **12ª CATEGORIA**
 - scuole di ogni ordine e grado

ART. 16

**SERVIZI PARTICOLARI
MERCATO DOMENICALE**

Per particolari servizi connessi al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani gestito in regime di privativa dal Comune, effettuati al di fuori dell'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, quale è il mercato domenicale con caratteristiche di ricorrenza, la tariffa di applicazione deve essere determinata tenendo conto sia del costo di raccolta e pulizia degli spazi

(effettuata in giorno festivo), sia del costo di incenerimento e di trasporto dei rifiuti prodotti.

ART. 17

PRODUTTORI RIFIUTI SPECIALI

- 1) Per i produttori di rifiuti speciali si specifica che oggettivamente ai sensi di legge, sono obbligati a conferire autonomamente detti prodotti, ma ciò non esclude l'applicazione della tassa rifiuti solidi urbani, pertanto detti produttori sono soggetti all'applicazione della tassa di cui al presente regolamento in base ai seguenti parametri:
 - a) Tassazione intera per le aree ad uso ufficio, magazzino, deposito, ricovero mezzi, esposizione e servizi igienici.
 - b) Tassazione ridotta al 20% sull'intera area destinata a laboratorio, quando non è possibile distinguere in maniera chiara la parte del laboratorio in cui si producono rifiuti speciali e quella in cui vengono prodotti rifiuti solidi urbani. Tale riduzione è accordata a condizione che l'interessato dimostri, allegando la necessaria documentazione, l'osservanza della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi.
- 2) I produttori di rifiuti speciali, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, sono tenuti a segnalare all'Ufficio Tributi Comunale, le informazioni di cui sopra a mezzo di apposito modello fornito dall'ufficio medesimo.

ART. 18

DENUNCE

- 1) La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune è redatta su appositi modelli predisposti dal Comune e deve essere presentata dal Contribuente al Settore Tributi del Comune, o direttamente con rilascio di ricevuta o a mezzo del servizio postale con raccomandata, entro il 20 gennaio successivo a quello di inizio dell'occupazione o detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Per le denunce presentate per raccomandata, vale la data di spedizione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità.
- 2) Nel medesimo termine e con le stesse modalità devono essere presentate per i locali e le aree, le denunce di variazione di superficie e/o di destinazione.
- 3) La denuncia, originaria o di variazione, deve almeno contenere:

- a) L'indicazione del codice fiscale
 - b) Cognome, nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
 - c) Per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
 - d) L'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
 - e) La data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
 - f) La data in cui viene presentata la denuncia e la firma.
- 4) Il modello di denuncia può prevedere l'indicazione di altri elementi e/o chiedere particolari attestazioni del contribuente.
- 5) In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessate, gli uffici comunali invitano l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto. Nel caso di mancato invito resta comunque fermo l'obbligo di denuncia da parte del contribuente.

ART. 19

ESENZIONI

- 1) Sono esenti dalla tassa gli edifici adibiti in via permanente all'esercizio del culto ed i locali accessori di uso esclusivo, escluse in ogni caso le eventuali abitazioni dei ministri di culto. L'esenzione è concessa d'ufficio per gli edifici già esentati, per analoga fattispecie, alla data di approvazione del presente Regolamento. Per gli edifici che saranno successivamente destinati in via permanente all'esercizio del culto l'esenzione va richiesta con domanda indirizzata al Sindaco, presentata direttamente al competente Ufficio Comunale o a mezzo del servizio postale con raccomandata, che produce i suoi effetti dalla prima annualità successiva alla data di presentazione della domanda, ove non sia prodotta entro il 20 gennaio.
- 2) Sono altresì esenti dalla tassa:
 - a) Le abitazioni occupate o detenute a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) dai nuclei familiari di invalidi civili con invalidità non inferiore al 100%: di sordomuti, di ciechi assoluti; grandi invalidi con invalidità non inferiore all'80%; inabili Inps; titolari di pensione privilegiata di guerra o ordinaria non inferiore alla prima categoria, tabella A), portatori di handicap con connotazione di gravità Legge 5.2.1992 n. 104, che non siano a totale carico dello Stato e/o di altri Enti pubblici;
 - b) Le abitazioni in locazione occupate o detenute da pensionati ultrasessantacinquenni, disoccupati, cassa integrati, lavoratori in mobilità,

lavoratori dipendenti in documentate precarie condizioni economiche, e persone assistite in via continuativa dal Comune.

- c) I locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune o la Comunità Montana siano tenuti a sostenere le spese di funzionamento (comprese scuole elementari, medie e strutture ad essa connesse, ad esclusione delle abitazioni dei custodi).
 - d) I locali ed aree di proprietà comunale occupati in base ad apposita convenzione, da Associazioni e/o gruppi senza scopo di lucro.
 - e) Sono altresì esentati, gli oratori giovanili, gli asili e l'Opera Pia D. Uccelli.
- 3) L'esenzione della tassa nelle situazioni di cui al comma 2 compete a condizioni che:
- a) Il reddito complessivo, imponibile ai fini Irpef, del nucleo familiare non sia superiore all'importo della pensione sociale erogata dall'Inps raddoppiata nel caso che il nucleo familiare sia composto da più di una persona, fermo restando che il titolare dell'esenzione sia il capo famiglia.
 - b) Il contribuente interessato presenti, direttamente al competente Ufficio Comunale o a mezzo del servizio postale con raccomandata, domanda indirizzata al Sindaco sull'apposito modello a disposizione presso l'Ufficio Tributi Comunale.
- 4) L'esenzione è concessa per l'annualità in corso allo scadere del termine di presentazione della domanda ed ha effetto anche per le annualità successive, ove non vengano meno le condizioni per fruirne, per i contribuenti di cui alla lettera a) del comma 2 e per i pensionati ultrasessantacinquenni.
- 5) Ove le condizioni per fruire dell'esenzione vengano meno il contribuente è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune. L'esenzione cessa dal bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni che danno titolo alla concessione stessa.
- 6) E' fatta salva la possibilità del competente ufficio comunale di accertare l'effettiva esistenza delle condizioni previste per la concessione dell'esenzione e di chiedere al contribuente la presentazione della documentazione integrativa, anche con rilevanza fiscale.
- 7) Le dichiarazioni mendaci sono sanzionate e punite ai sensi di Legge.

ART. 20

COPERTURA DELLE ESENZIONI

- 1) Nel Bilancio preventivo è previsto nella parte “Spesa” un apposito capitolo dotato di stanziamento corrispondente all’importo stimato delle esenzioni di cui all’art. 19.

ART. 21

RIDUZIONI

- 1) Sono computate per metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite.
- 2) Sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa e che non sono suscettibili per la loro natura di autonoma utilizzazione.
- 3) La tariffa ordinaria viene ridotta nella misura seguente nel caso di:
 - a) Abitazioni con un unico occupante
RIDUZIONE DEL 33%
 - b) Agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale
RIDUZIONE DEL 5%
 - c) Locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte: nell’ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell’anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività svolta ed a condizione che il contribuente nella denuncia originaria, integrativa o di variazione indichi espressamente tale uso.
RIDUZIONE DEL 5%
 - d) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione indicando il Comune di residenza e l’abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune.
RIDUZIONE DEL 5%
- 4) Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa, o di variazione con effetto dall’anno successivo, previo accertamento dell’effettiva sussistenza di tutte le condizioni che devono essere debitamente documentate dal richiedente.
- 5) Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l’applicabilità della tariffa ridotta di cui al comma 3. In

difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria. Sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

ART. 22

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

- 1) Per il servizio di smaltimento dei rifiuti, individuati all'art. 2 comma 1, prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
- 2) E' temporanea l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.
- 3) La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa rapportata a giorno dividendola per 365 della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.
- 4) In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente delle categorie tassabili ed in quella che sarà adottata ai sensi del precedente art. 15 – comma 1 è utilizzata, per il conteggio di cui al comma precedente, l'ammontare della tassa annuale della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudini quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti prodotti.
- 5) L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/93. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazioni o che non comportano il pagamento della TOSAP. La tassa giornaliera di smaltimento è versata autonomamente.
- 6) In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.
- 7) Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale in quanto compatibili.

ART. 23

RIMBORSI

- 1) Lo sgravio ed il rimborso del tributo sono disposti dal funzionario responsabile in conformità a quanto previsto dall'art. 75 del D.Lgs. 507/93.

- 2) Lo sgravio è operato mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo, disposto dal funzionario responsabile. La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere. Nel caso risulti già pagato l'intero importo iscritto a ruolo, o nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l'importo dovuto è rimborsato al contribuente entro i termini di Legge a mezzo del Servizio Riscossione Tributi.

TITOLO III GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

ART. 24

FUNZIONARIO RESPONSABILE

- 1) Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione della Tassa secondo le disposizioni di Legge e del presente regolamento è proposto un funzionario responsabile designato con delibera della Giunta Comunale. Il nominativo del funzionario è comunicato al Ministero delle Finanze, Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, entro 60 giorni dalla sua nomina.
- 2) Al funzionario responsabile sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa: sottoscrive gli avvisi di accertamento; i ruoli di riscossione del tributo, soprattasse ed interessi eventuali; dispone lo sgravio od il rimborso del tributo ove dovuto.
- 3) Le denunce presentate dai contribuenti sono dal competente ufficio comunale, annotate in ordine cronologico, attribuendo alle stesse un numero di protocollo progressivo, in un registro che può essere costituito da tabulato a modulo continuo i cui fogli devono essere numerati e vidimati in ogni pagina dal funzionario responsabile, prima di essere posti in uso.

ART. 25

MEZZI DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO

- 1) Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 e precisamente:
 - a) Richiedere al contribuente con motivato invito di esibire o trasmettere atti e documenti, comprese planimetrie dei locali e delle aree scoperte;
 - b) Richiedere al contribuente la compilazione di questionari relativi a dati e notizie specifici da restituire debitamente sottoscritti.

- c) Richiedere ad uffici pubblici o ad enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e da diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti
 - d) In caso di mancato adempimento da parte del contribuente delle richieste di cui ai precedenti punti, muniti di autorizzazione del Sindaco, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione, previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici
 - e) In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.
- 2) Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

ART. 26

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

- L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e 72 del D.Lgs. 507/93 e precisamente:

a) ACCERTAMENTO

- 1) In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia e quello precedente per la parte di competenza dato atto che l'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza (art. 64 D.Lgs. 507/93), avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia.
- 2) In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quella in cui la denuncia doveva essere presentata.
- 3) Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo e devono contenere gli elementi indicativi, del contribuente, dei locali, delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili accertati, della tariffa

applicata e relativa delibera, nonché le motivazioni dell'eventuale diniego della riduzione o della agevolazione richiesta, l'indicazione della maggiore somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.

b) RISCOSSIONE

- 1) L'importo del tributo è iscritto a cura del funzionario responsabile di gestione in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi con apposizione del visto di esecutività del funzionario medesimo entro la data del 30.4 e posto in riscossione in rate da due a quattro diluite nel corso dell'anno.**
- 2) Nei ruoli suppletivi sono, di regola, iscritti gli importi o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali.**
- 3) Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi, il responsabile della gestione può concedere per gravi motivi, la ripartizione fino a otto rate mensili del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive, l'intero importo è riscuotibile in unica soluzione.**
- 4) Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi ai sensi di legge.**

c) CONTENZIOSO

- 1) Negli avvisi di accertamento/rettifica/ruolo/cartella di pagamento/avviso di mora/irrogazione delle sanzioni/diniego del rimborso, deve essere indicato l'organo presso il quale può essere presentato ricorso (Commissione Tributaria competente per territorio) ed il relativo termine di scadenza, secondo le modalità previste dal D.lgs 31.12.1992, n. 546 e successive integrazioni e modificazioni.**

ART. 27

SANZIONI

- 1) Per le violazioni previste dall'art. 76 del D. Lgs. 507/93 si applicano le seguenti sanzioni:
 - a) Per omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione si applica la soprattassa pari al 50% dell'ammontare dei tributi complessivamente

- dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata. La soprattassa per l'omessa denuncia è ridotta al 5% e al 20% dei tributi complessivamente dovuti qualora la denuncia sia presentata con ritardo rispettivamente inferiore e superiore al mese, prima dell'accertamento;
- b) Per la denuncia originaria o di variazione risulta infedele per oltre un quarto della tassa dovuta, si applica una soprattassa del 50% della differenza tra quella dovuta e quella liquidata in base alla denuncia;
 - c) Per omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o la mancata trasmissione a cura dell'amministratore o del soggetto responsabile entro il 20 gennaio di ciascun anno dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali e aree del condominio e del centro commerciale integrato, si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 150.000 da determinare in base alla gravità della violazione;
 - d) Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del tributo o del maggiore tributo, le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa, Per le altre infrazioni il Comune provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione;
 - e) Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale e soprattasse, in conseguenza a violazioni di cui ai precedenti punti del presente articolo, si applicano gli interessi per ritardata iscrizione del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre solare successivo a quello in cui doveva essere eseguito fino alla data di consegna all'Intendente di Finanza dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme suddette;
 - f) Le sanzioni di cui ai punti a) e b) sono ridotte del 30% nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, all'accertamento originario o riformato d'ufficio.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 28

NORME TRANSITORIE

- 1) Fino al 31.12.1995 la tassa è determinata in base a tariffa annuale commisurata alla superficie dei locali e delle aree scoperte occupati o detenuti ed all'uso a cui sono destinati secondo la classificazione prevista dal previgente regolamento.
- 2) Fino al 31.12.1995 ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo non inferiore al cinque per cento a titolo di costo di spazzamento dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto per l'anno 1995 e per l'anno 1996.

ART. 29

ENTRATA IN VIGORE

- 1) Le norme del presente Regolamento sono immediatamente applicabili a partire dal 1.1.1996 ad eccezione di quelle la cui entrata è differita per Legge.

ART. 30

ABROGAZIONI

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

ART. 31

LEGITTIMITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, entro 30 giorni dall'esecutività, sarà trasmesso al ministero delle Finanze che formula gli eventuali rilievi di legittimità entro sei mesi dal ricevimento: in caso di rilievi tardivi il Comune è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti.

ART. 32

NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni.